

si enumerano li fanciulli (1), li scemi, e li pazzi (2); avvegnachè ciascuno di questi non fa cosa si faccia, essendo incapace di conoscere quello che veramente gli è avvantaggiofo, o nocivo: mentre è mancante dell'uso della ragione, che intieramente necessario, per dare un vero consenso, considerasi.

Bisogna riflettere però, che gl'atti d'un insensato, e pazzo invalidi non sono riputati, se non negli accessi della follia: poichè nulla impedisce, che negli intervalli, che ha di lucido, non si possa validamente obbligare (3); siccome molto più validi sono quegli atti, che avanti la pazzia ha stipulati, e conchiusi. Se però questi atti ricercano continuazione, se sopravviene la pazzia qualor non sono ancora compiuti; interrotti, e nulli si dicono, se almeno non vi ha speranza, che si rimetta in salute; poichè se vi ha speranza restan sospesi soltanto (a); cessando la quale egli si dice civilmente morto del tutto.

§. IV. Per quanto ai fanciulli, come alcuni di questi hanno il giudizio maturo, e l'uso intiero della ragione acquistano avanti degl'altri, perciò circa gli stessi regola certa stabilir non si puote, onde fissare il tempo preciso, in cui ad esser capaci d'obbligarsi comincia. Convien adunque regularsi sopra un attento esame della penetrazione, delle azioni, e dei diportamenti di ciascun fanciullo: siccome anche riportare si deve alle leggi civili dello Stato, che prefiggono ordinariamente un termine più o meno lungo, secondo che il Legislatore ha ritrovato l'ingegno della nazione più o meno tardo (b). P. E. presso gli Ebrei le promesse d'un giovane, che aveva tredici anni, valide consideravansi, e quelle d'una giovane, che ne aveva dodici (4). Ma come la gioventù, qualor ancora è in età da poterfi deter-

(a) Vedasi Dig. l. 1. T. vi. de his qui sui, vel alieni juris sunt.

Delle promesse dei fanciulli, e minori.

(b) Vedi l'Esprit des Loix T. III. C. III.

*metam violentiam quis cogi possit ad promittendum, vix concipi potest in promissis ore prolatis, non enim ut membra exteriora per violentiam possunt trahi invita ad aliquid perpetrandum, sic & voces possunt extorqueri invito. Metus duobus modis considerari potest, initio quatenus accipitur pro suspitione probabili deceptionis. Altera species est vehemens animi terror ortus ex intentato gravi malo, ni promissum, aut pactum inire velimus.*

(1) *Infans, & qui infantie proximus est non multum a furioso distat.* Inst. Lib. III. T. XX. de inurilib. stip. §. 9.

(2) *Furiosus nullum negotium genere potest, quia non intelligit quod agit.*

(3) La quistione poi va in sapere, se, in questi intervalli, che si riguardano come lucidi, l'insensato ricupera abbastanza l'uso della ragione per essere in istato di giudicare, come se non fosse mai stato attaccato da follia. Vedasi in simil proposito una Dissertazione del Tommasio intitol. *De presumptione*

*furoris, ac dementie.* Ben si è vero ancora, che gli atti antecedenti alla pazzia per la sopravvenienza della stessa non s'interrompono; tanto dalle Romane leggi si stabilisce ancora. *Nam neque testamentum recte factum, neque ullum aliud negotium recte gestum, postea furor interveniens perimit.* Institut. Lib. II. T. XII. §. 1. Vedasi anche Cod. Lib. VI. Tit. XXII. *Qui testam. facere possunt.*

(4) Io tengo un ordine diverso da quello del Puffendorf, perchè mi è sembrato più semplice, e naturale, siccome anche è la mia divisione. Qui egli parla della ubbriachezza, la quale essendo un accidente passaggiero, non già permanente, e di longa durata, come la follia, e la fanciullezza, era conveniente d'enunziarsi dopo la fanciullezza, siccome facciamo noi per rimetter le cose nella sua naturale situazione. Il Barbeirac v'ha rimediato anch'egli in questa ultima parte, ma non nella prima.